





IX Congresso nazionale –Bologna, 3 – 4 novembre 2023

Il trust interposto e le conseguenze ai fini delle imposte dirette e indirette

Avv. Nunzio Dario Latrofa





Indice

- ✓ Il trust interposto secondo l'Agenzia delle entrate fino al 2022
- ✓ Le presunzioni previste dall'art. 37, comma 3° del DPR 600/72, il concetto di possesso del reddito e la sua applicazione al trust
- ✓ La posizione della giurisprudenza di merito
- ✓ La nuova asistematica interpretazione dell'Agenzia delle entrate assunta con la circ. 34/2022: l'interposizione e l'imposta di successione
- ✓ Gli interpelli recenti che hanno recepito la nuova idea di trust interposto dell'Agenzia delle entrate
- ✓ La riforma del processo tributario e il nuovo onere della prova













La genesi

- ✓ Rapporto Ocse del 26-27 aprile 2001, Report on the misure of corporate vehicles for illicit purposes
- ✓ Circolare Agenzia delle entrate n. 99/E del 4 dicembre 2001
- ✓ Risoluzione Agenzia delle entrate n. 8/E del 17 gennaio 2003 (ripresa dalla risposta a interpello del 24 settembre 2022)
- ✓ Circolare Agenzia delle entrate, n. 48/E del 6 agosto 2007
- ✓ Circolare Agenzia delle entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009
- ✓ Circolare Agenzia delle entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010 (confermata da Circ. 10 marzo 2015 n. 10/E, par. 1.1.)



Le casistiche di trusts «non riconoscibili» create dall'Agenzia delle entrate:

- (a) "trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi" (Circ. 43/2009): si tratta dei trust revocabili, dei trust nudi (bare trust o simple trust) e, probabilmente, dei trust in cui sia concretamente applicabile, sin dall'istituzione del trust, la regola di Saunders v Vautier;
- (b) "trust irrevocabile nel quale il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust che risultano invece esercitati dai beneficiari" (Circ. 43/2009);
- (c) "trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se' stesso come beneficiario" (Circ. 48/2007), e comunque "trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari" (Circ. 61/2010);
- (d) "trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso" (Circ. 43/2009);
- (e) "trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee" (Circ. 43/2009);
- (f) "trust nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari" (Circ. 61/2010), ovvero "trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato" (Circ. 61/2010);
- (g) "trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati" (Circ. 61/2010);
- (h) trust nei quali il disponente o il guardiano hanno il potere di revocare il trustee (Ris. 8/2003 e Circ. 48/2007);
- (i) "ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari" (Circ. 61/2010);
- (l) un trust un trust revocabile (per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor) ovvero un trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare può essere identificato nel beneficiario (Circ. 99/2001).



Dal trust convenzionale alla nuova figura di trust ideata dall'Agenzia delle entrate al fine di creare i presupposti dell'interposizione

L'Agenzia delle entrate, in realtà, prendendo come riferimento fattuale e giuridico il **rapporto Ocse del 2001,** ha via via **creato una propria figura ideale di trust** che non si basa su alcuna norma di legge, sia civile che tributaria.

Il nuovo tipo di trust «creato ad hoc» dall'Agenzia delle entrate, di fatto, serve solo a far entrare dalla finestra quello che non può passare dalla porta principale, ovvero a facilitare l'applicazione del disposto dell'art. 37, comma 3° del D.P.R. 600/72 secondo cui: << in sede di rettifica o d'accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona>>.

Di conseguenza, secondo questa singolare interpretazione fornita dal fisco italiano, in mancanza degli elementi richiesti dall'Agenzia per inquadrare la fattispecie specifica nella «nuova figura di trust», questo «deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti».



Dal trust convenzionale alla nuova figura di trust ideata dall'Agenzia delle entrate al fine di creare i presupposti dell'interposizione (segue)

Però, per la dottrina l'art. 37 comma 3° è da considerarsi una disposizione di carattere prevalentemente procedimentale, in quanto utile all'Agenzia al fine di rimuovere il negozio simulato in fase di accertamento, ma solo ed esclusivamente ai fini fiscali, senza dover promuovere una specifica azione di simulazione dinanzi al giudice civile.

Quindi, l'art. 37, comma 3° in teoria non servirebbe a contrastare comportamenti di elusione fiscale, bensì a semplificare l'esercizio dei poteri dell'amministrazione finanziaria, in rapporto a ben precisi comportamenti di evasione fiscale, basati su meccanismi simulatori: in realtà era da intendersi in questo il senso del rapporto Ocse del 2001 che descriveva meccanismi di evasione fiscale basati su meccanismi di simulazione.

Pertanto, l'art. 37 comma 3° del D.P.R. 600/73, considerata la sua funzione, non può essere impiegato dall'Agenzia per riqualificare un negozio giuridico, ma solo per imputarne gli effetti ad un soggetto diverso da quello apparente nel negozio stesso.









Le presunzioni previste dall'art. 37, comma 3° del DPR 600/72, il concetto di possesso del reddito e la sua applicazione al trust





Le presunzioni previste dall'art. 37, comma 3° del DPR 600/72, il concetto di possesso del reddito e la sua applicazione al trust

In ambito tributario, in linea generale, l'Agenzia delle entrate ha interpretato l'art. 37, comma 3° del D.P.R. 600/72 nel senso che l'Ufficio era onerato solo della prova dell'effettività del possesso dei redditi da parte del contribuente in base al principio del «reddito entrata», ossia del reddito come effetto di una causa economica specifica, in forza della sola prova della concreata capacità del soggetto di sfruttare economicamente il cespite generatore del reddito.

Per l'ufficio, poi, la prova del possesso del reddito può essere assolta solo sulla base di mere presunzioni.

Spetta al **contribuent**e, invece, dimostrare la mancata percezione dei redditi: vera *probatio diabolica*.



Le presunzioni previste dall'art. 37, comma 3° del DPR 600/72, il concetto di possesso del reddito nella giurisprudenza della Corte di cassazione

In ambito tributario la Corte di cassazione ha più volte definito il concetto di **interposizione ex art. 37, comma 3º** ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e delle sanzioni:

<u>Cass. 15830/2016</u>: << principio di diritto: l'art. 37, comma 3° del DPR 600/73 va inteso nel senso che vanno imputati al contribuente i redditi che siano formalmente di un soggetto interposto, quando, in base a presunzioni gravi precise e concordanti, risulti che il contribuente ne sia l'effettivo titolare; senza che si debba distinguere tra interposizione fittizia e reale>>.

Cass. 19878/2021: questa sentenza richiamando il principio di diritto di Cass. 15830/2016, precisa che l'art. 37, comma 3°: << non presuppone un comportamento fraudolento (diretto ad aggirare il divieto imposto da una norma imperativa) essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante (perché non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che consente di eludere l'applicazione del regime fiscale proprio dell'operazione che costituisce il presupposto d'imposta >>... << la norma in parola colpisce un uso improprio o ingiustificato di strumenti giuridici, pur di per sé legittimi, quando l'uso che se ne fa sia volto a realizzare l'elusione >> (così anche Cass. 11055/2021; Cass. 17128/2017; Cass. 5408/2017).

Le presunzioni previste dall'art. 37, comma 3° del DPR 600/72, il concetto di possesso del reddito e la sua applicazione al trust

Cass. 5276/2022 (possesso del reddito ai fini delle imposte dirette)

Il possesso del reddito, come configurato dal T.U.I.R. tramite il rinvio alle disposizioni sulle categorie di cui all'art. 6, non dipende dal fatto che il contribuente si sia comportato come un amministratore di una società o la abbia in concreto gestita.

Ai fini della contestazione basata sull'art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, "l' interponente non deve (...) costituire un mero gestore dell'ente collettivo (...) dovendo accertarsi che l' interponente disponga delle risorse del soggetto interposto <u>uti dominus</u>".

Uti dominus: sta qui la chiave di volta dell'intero ragionamento.

Il "possessore" del reddito, perciò, è colui che <u>manifesta la titolarità della fonte</u>. In termini di teoria generale, la riferibilità della fonte a un determinato soggetto permette di individuare in quella persona un centro di imputazione degli effetti giuridici prodotti attraverso il compimento di talune operazioni.

In questa ottica perde rilevanza il rapporto tra il soggetto e i beni dell' impresa e acquista interesse, invece, il rapporto tra il soggetto e l'attività esercitata. In pratica: bisogna stabilire se quell'attività sia riferibile al citato soggetto, con conseguente riconducibilità a lui stesso della ricchezza che sia stata prodotta mediante quella stessa attività.



Le presunzioni previste dall'art. 37, comma 3° del DPR 600/72, il concetto di possesso del reddito e la sua applicazione al trust - <u>Cass. 5276/2022 (segue)</u>

La contestazione di interposizione richiede "<u>una prova alquanto rigorosa</u>". Si tratta invero di argomentare "il <u>totale asservimento della società interposta all' interponente</u>, tale da dimostrare la <u>relazione di fatto tra l' interponente e la fonte di reddito</u> del soggetto imprenditoriale interposto" (così al punto 5).

In pratica, è necessario che ci sia un pupazzo, che il pupazzo abbia i fili e che Mangiafuoco sia in grado di muoverli per creare il "totale asservimento" cui si riferisce l'ordinanza (così Prof. Beghin).

Però, al punto 6 la stessa ordinanza afferma che << il legislatore tributario avrebbe codificato un principio di maggior estensione rispetto alla dicotomia civilistica incentrata su titolarità effettiva – titolarità apparente, perché ciò che rileva ai fini tributari è il possesso del reddito formalmente attribuito a terzi (effettivo possessore per interposta persona) in luogo e sostituzione del formale titolare dei redditi (...) Trattandosi di possesso come situazione di fatto tale da comportare l'individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale (...), esso appare coerente con il fatto che la prova è affidata anche a circostanze di carattere indiziario >>.

Inoltre, nel rispetto del **principio di capacità contributiva** (sempre punto 6) << il soggetto **interposto**, che **provi di aver pagato imposte** in relazione a redditi successivamente imputati al terzo interponente, **possa chiedere all'Amministrazione il rimborso delle imposte pagate** dopo la definitività dell'accertamento nei confronti dell'interponente >>.

Le presunzioni previste dall'art. 37, comma 3° del DPR 600/72, il concetto di possesso del reddito nella giurisprudenza della Corte di cassazione

Cass. 9890/2023: la prova cui è tenuta l'Amministrazione finanziaria che voglia contestare al contribuente l'imputazione di redditi di cui appaiono titolari altri soggetti non può prescindere dalla dimostrazione, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sia l'effettivo possessore del reddito per interposta persona.

La prova indiziaria richiesta all'Ufficio è, dunque, la dimostrazione – ancorché per il tramite di presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza – del possesso del reddito altrui da parte della società accertata, ad esempio, provando l'avvenuta retrocessione del reddito dall'acquirente alla contribuente.

In definitiva, solo l'accertamento della gestione in via qualificata, uti dominus, da parte dell'interponente delle risorse finanziarie del soggetto interposto, consente all'Amministrazione finanziaria di imputare all'interponente i redditi di cui appare titolare l'interposto ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n.600/1973.



Le presunzioni previste dall'art. 37, comma 3° del DPR 600/72, il concetto di possesso del reddito e la sua applicazione al trust

<u>Cass. 11135/2023</u>: questa ordinanza si occupa di **interposizione e IVA** ma richiama i principi di diritto espressi dalla ord. Cass. 5276/2022, precisando che << ... **spetta poi al contribuente** dare la prova contraria dell'**assenza di interposizione**, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del **soggetto interposto**) >> (così anche Cass. 23231/2022).

Cass. 18092/2023: anche questa ordinanza si occupa di interposizione e IVA: << proprio in tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art. 37 c. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del soggetto che abbia gestito *uti dominus* una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa, e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta, e si instaura, inoltre, un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a Iva, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta, incombendo sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente ed al contribuente quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto >> (così anche Cass. 25213/2023; Cass. 1358/2023 e Cass. 23231/2022).



Le presunzioni previste dall'art. 37, comma 3° del DPR 600/72, il concetto di possesso del reddito e la sua applicazione al trust

Per la Corte di cassazione l'interposizione ex art. 37, comma 3° sussiste se l'A.F. dimostra, con **indizi gravi, precisi e** concordanti:

- che il contribuente è l'effettivo titolare del reddito; senza che si debba distinguere tra interposizione fittizia e reale (Cass. 15830/2016);
- che il contribuente ha fatto un uso improprio o ingiustificato di strumenti giuridici, pur di per sé legittimi, quando l'uso che se ne fa sia volto a realizzare l'elusione (Cass. 19878/2021);
- il totale asservimento della società interposta all' interponente, tale da dimostrare attraverso una prova alquanto rigorosa la relazione di fatto tra l'interponente e la fonte di reddito del soggetto imprenditoriale interposto (Cass. 5276/2022);
- l'avvenuta retrocessione del reddito dall'acquirente alla contribuente (Cass. 9890/2023).

Spetta poi al contribuente dare la prova contraria dell'assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto (Cass. 18092/2023).

COME SI ATTEGGIANO QUESTI PRINCIPI CON IL TRUST E IL CONCETTO DI CONTROLLO DEL TRUSTEE PREVISTO DALLA CONVENZIONE DE L'AJA?

- La posizione assunta dall'Agenzia delle entrate, che ha creato un'idea di trust nuova e incoerente con le leggi sul trust e la Convenzione de L'Aja, è compatibile con detta interpretazione dell'art. 37 comma 3° del DPR 600/73?
- Quando il trustee assume il ruolo di mero fantoccio?
- Il ruolo del trustee di mero fantoccio va dimostrato solo in via teorica sulla base di schemi presuntivi, o in maniera rigorosa?









La posizione della giurisprudenza tributaria di merito





Sentenze che confermano ipotesi di interposizione

CGT di secondo grado Lombardia sent. del 20/09/2023, n. 2786 (così anche CTR Lombardia, sent. del 11/05/2022, n. 1927)

- trust con immobili, disponenti e trustee i coniugi, beneficiari i figli dei disponenti attraverso questo istituto per l'Agenzia i disponenti avrebbero beneficiato di vantaggi fiscali indebiti in quanto le aliquote Irpef ricadenti sui titolari effettivi sarebbero state superiori all'aliquota Ires applicata dal trust. Il trust pertanto è stato considerato interposto e redditi sono stati imputati ai disponenti.
 - Per la CTR il trust in parola è da considerarsi interposto perché dall'analisi dell'atto è emerso che era un trust di accumulazione e i redditi dovevano essere erogati ai beneficiari con il patrimonio al termine dello stesso ossia 50 anni dall'istituzione. Invece la verifica ha accertato che i trustee (nonché disponenti) nel corso degli anni hanno distribuito reddito in varie forme a se stessi e ai beneficiari in pratica i vari soggetti del trust hanno palesemente dato vita a una gestione dell'ente del tutto coincidente con quella propria del patrimonio precedentemente intestato ai disponenti, dal quale il nucleo familiare traeva sostentamento (N.B: questa sentenza richiama la citata ord. Cass. 17 febbraio 2022, n. 5276 e a suo modo applica i principi innanzi illustrati)



Sentenze che confermano ipotesi di interposizione

CGT di secondo grado Lombardia, sent. del 03/02/2023, n. 437

- Monitoraggio fiscale
 - L'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, del resto, costituisce proprio una delle disposizioni previste dall'ordinamento italiano al fine di contrastare fattispecie tipiche di elusione e, segnatamente, il fenomeno dell' interposizione fittizia di persona. Il ricorso a tale disposizione, peraltro, non sarebbe legittimo nei confronti di un un trust operante "nel suo schema tipico", poiché in esso non potrebbe configurarsi interposizione fittizia, che risulterebbe chiaramente dallo spossessamento semmai una vera e propria interposizione reale dei propri beni operato dal disponente; l'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 è, invece, applicabile in tutti quei casi in cui vi è una deviazione dallo "schema tipico" del trust verso istituti di diversa natura, quali il mandato con rappresentanza, il negozio fiduciario, ovvero nell'ipotesi in cui il disponente, contrariamente alle apparenze, svolga in concreto anche la funzione di trustee e mantenga l'effettivo possesso dei beni. In tal caso, infatti, l'apparente trustee non ha il reale potere di gestione dei beni stessi e, pertanto, è un soggetto fittiziamente interposto nel possesso della fonte produttiva del reddito, che è rimasto in capo al disponente e che è il soggetto cui vanno imputati i redditi prodotti dal trust fund) ed è proprio quest'ultima evenienza che ricorre nella specie, secondo il persuasivo apprezzamento dell'Agenzia delle Entrate».
 - Gli elementi che hanno portato a questa conclusione sono il reiterato ricorso alle disponibilità del trust da parte del contribuente per proprie spese personali (in 5 anni 1.250.000,00euro) e in assenza di adeguata documentazione dimostra univocamente come il trust sia stato utilizzato dal ricorrente come una porzione del proprio patrimonio liberamente disponibile e, dunque, come il F., indipendentemente dalla sofisticata trama delineata dalle clausole dell'atto istitutivo, sia un disponente tiranno.
 - ✓ Nell'ipotesi in cui il disponente, contrariamente alle previsioni contrattuali e al modello convenzionale delineato dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, svolga anche la funzione di trustee e mantenga l'effettivo possesso dei beni, il trust si risolve in un soggetto fittiziamente interposto e i redditi prodotti dal trust fund vanno, dunque, imputati al disponente».



Sentenze che confermano ipotesi di interposizione

CTR Piemonte, sent. del 22/04/2022, nn. 500 e 501

- > struttura estera Lux con più trusts soci RW DL 167/1990
- ✓ La finalità della struttura estera in esame come di mera pianificazione fiscale è desunta dalla costituzione dei trust per finalità estranee a quelle caratteristiche di tale istituto, tale da legittimare l'applicazione della presunzione di fruttuosità ex art. 6 D.L. n. 167 del 1990.
- A tale conclusione conducono vari indizi, gravi, precisi e concordanti, acquisiti dalla Guardia di Finanza operante che, analiticamente analizzati, sorreggono un'adeguata motivazione della decisione assunta circa il riconoscimento del carattere fittizio della struttura creata, in cui non è dato rivenire quelle finalità imprenditoriali e familiari invocate dai contribuenti, meritevoli di tutela: in tal senso, non appare convincente la circostanza della costituzione di più trusts, una holding e di una sub holding per garantire una qualificata ("professionale") supervisione del Gruppo o per la gestione delle liti conseguite alla gestione della sorella degli appellanti A.B.
- ✓ Le vicende emerse dalla stesa narrazione fornita dai contribuenti non smentiscono, anzi, confermano l'assenza di qualsivoglia comportamento discrezionale da parte del trustee, che si limita ad un'attività al più di consulenza o di invio di mere "osservazioni" ai veri decisori.
- Relativamente al ruolo del *protector* nella fattispecie, appare condivisibile quanto già rilevato dai verificatori, che avevano individuato nello stesso una sorta di *longa manus* dei sig.ri B. (uno strumento di controllo diretto sul trust) e ripreso nella sentenza in scrutinio, che ha stigmatizzato "la nomina di un protector di fiducia della famiglia che è stato anche dipendente del Gruppo S.". Rileva altresì l'aver consentito l'amministrazione dei beni in trust ad uno dei disponenti/beneficiari, circostanza che si pone in palese contrasto con il concetto di segregazione che connota l'istituto del trust stesso.
- ✓ Dunque, emerge nella fattispecie un sistema decisionale riconducibile di fatto ad un'unica volontà, quella delle persone fisiche beneficiarie dei trusts, in grado di condizionare il trustee nell'assunzione di significative decisioni.



Sentenze che rigettano ipotesi di interposizione

CGT di secondo grado della Lombardia, sent. del 07/03/2023 n. 909

- Presunta interposizione fittizia di un trust (prima Jersey e poi NZ e poi Ita)
 - Occorre, semmai, verificare se l'istituzione di un trust risponda ad un effettivo piano di segregazione patrimoniale mediante la costituzione di un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici ovvero se, al contrario, il trust sia utilizzato come mero schermo. In questo secondo caso, i redditi formalmente riconducibili al trust devono essere imputati all'interponente.
 - Elementi dirimenti appaiono i poteri che il disponente riserva a se stesso nella vita del trust, essendo incompatibile con la struttura di un trust effettivo la presenza di poteri gestori in capo al disponente ovvero di poteri di indirizzo del trustee, la revocabilità ad nutum ed in qualsiasi momento del trust da parte del disponente, la revocabilità del guardiano sempre ad iniziativa esclusiva di quest'ultimo.
 - ✓ Orbene, nel caso di specie **non ricorre nessuna delle citate ipotesi** nelle quali potrebbe affermarsi che residuano in capo al disponente poteri di gestione e controllo del trust tali da farlo apparire un mero simulacro privo di vita e consistenza.



Sentenze che rigettano ipotesi di interposizione

CTP Udine, sent. del 28/03/2022 n. 78

- Trust esercente attività commerciale di bar e ristorazione in sostituzione di snc
 - ✓ l'Ufficio ha rilevato che, nonostante l'istituzione del trust e la contestuale estinzione della Snc, dal punto di vista sostanziale le sig.re cccc e aaaaa hanno continuato a svolgere l'attività nei due rami d'azienda di Cervignano del Friuli e di Torviscosa, mantenendo il controllo sui beni conferiti in trust e ponendosi quali beneficiarie dello stesso. Sulla base di tali premesse sarebbe configurabile una società di fatto che si avvale dello schermo del trust al fine di realizzare risparmio di imposta.
 - ✓ per la Corte, invece: << il trust legittimamente, in forza dell'art. 73 lett. b del TUIR, esercita l'attività commerciale e che non si ravvisano ragioni per affermare la sussistenza della società di fatto tra le beneficiarie ccccc e aaaaa dietro lo schermo del trust fittizio, tenuto conto che, quand'anche a mezzo della costituzione del trust si sia in concreto realizzato un risparmio di imposta, la scelta di operare secondo schemi giuridici leciti rientra nella libera discrezionalità dell'imprenditore, salvo che si realizzi l'abuso del diritto disciplinato dall'art. 10 bis della legge 212/2000. Va considerato, in ogni caso, che il comma 4 dell'art. 1 bis citato prevede che resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale >>.



Sentenze che rigettano ipotesi di interposizione

CTR Lazio Roma, Sez. VI, Sent., 28/09/2021, n. 4321

- presunte violazioni sul monitoraggio fiscale derivanti dall'accertata natura fittizia del trust costituito dal signor F. mediante conferimento dell'intero capitale della XX LLMITED, società di diritto inglese direttamente riconducibile al signor F. Fratello del Disponente, Guardiano. Disponente amministratore delle società controllate dal trust. Il trustee ha pagato il mutuo di un immobile in Italia del disponente per alcuni anni Pagamento della fattura del Notaio da parte del Trustee. Utilizzo da parte del disponente dell'immobile in trust.
 - La Ctp accoglieva il ricorso per la parte relativa all'atto di contestazione e irrogazione di sanzione n. (...) (ritenendo non "fittizio" il trust)... sostenendo che: << Le presunzioni assunte a sostegno della fittizietà del Trust non rivestono i requisiti per assurgere a ruolo di prova certa e, quindi, anche l'affermazione che i beni conferiti nel T. sono invece rimasti nella piena disponibilità del F. è priva di valore probatorio. Ma se anche così fosse, a renderne conto della mala gestione dei beni, dovrebbe essere solamente il Trustee il quale risponde direttamente del proprio comportamento gestionale e fiscale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
 - ✓ La sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla questione della fittizietà o meno del trust. Le osservazioni svolte dal giudice di primo grado sono completamente condivise da questo giudice. e, a giudizio del collegio gli elementi posti dall'appellante a sostegno della sua impugnazione sono sostanzialmente indiziari, non sono sufficienti per far venir meno la decisione impugnata



Sentenze che rigettano ipotesi di interposizione

CTP Novara, sent. del 21/05/2013 n. 73.

➤ l'Ufficio ritiene il trust trasparente e invoca l'applicazione dell'art. 37 del DPR 600/73.

Al riguardo, rileva la Commissione che gli elementi sui quali centra la propria attenzione l'Ufficio rientrano nei limiti previsti dala Convenzione dell'Aja ove si consideri, come messo in rilievo dalla ricorrente, che:

la possibilità per i disponenti di modificare i beneficiari è funzionale ad esigenze di flessibilità in ambito familare e successorio, onde tenere conto dell'evoluzione degli eventi nel tempo, e la stessa eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla migliore dottrina;

la possiibilità di ottenere l'anticipata estinzione del trust non è libera, deve essere congiunta e comunque non è costituita statutariamente come diritto;

le manifestazioni di volontà (desideri) delle disponenti non sono vincolanti per il trustee, che deve comunque aver riguardo alle finalità del trust.;

l'ampiezza dei poteri del guardiano concerne, in sostanza, la facoltà di esprimere pareri in ordine a particolari atti, analogamente a quanto accade anche in ambito societario (poteri del'assemblea e del socio accomandante ex art. 2320 c.c.)

il contenuto del libro degli eventi non deve necessariamente riportare ogni accadimento, ma solo quelli modificativi degli elementi indicati nell'atto



Sentenze che rigettano ipotesi di interposizione

CTP Novara, sent. del 21/05/2013 n. 73.

➤ l'Ufficio ritiene il trustee trasparente e invoca l'applicazione dell'art. 37 del DPR 600/73.

costitutivo, mentre gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono annotati a libri giornale del trust;

la revocabilità del trustee può essere giustificata dalla lunga durata prevista per il trust stesso, e dall'opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato;

altri elementi, quali l'asserito ruolo meramente formale del Prof. Comba, presidente e socio della società trustee, l'esiguità del compenso al trustee e la dichiarazione di titolarità effettiva al fini della normativa anti-riciclaggio hanno rilievo meramente formale, senza una effettiva incidenza sui poteri del trustee.

In definitiva, ad avviso della Commissione il trust in esame è dotato delle caratteristiche essenziali di legge, autonomia del trustee e segregazione patrimoniale, né comunque le anomalie asserite dall'Ufficio valgono ad inficiarne la soggettività fiscale.

Neppure si può attribulre al e la qualità di *trasparente* per il solo fatto che le beneficiarie siano espressamente indicate, posto che l'erogazione di redditi alle stesse è affidato ex art. 35 atto costitutivo a valutazione discrezionale del trustee (come confermato, in linea di fatto dal diniego opposto a specifica domanda- doc.ti 5 e 6 ricorrente).









La nuova asistematica interpretazione dell'Agenzia delle entrate assunta con la circ. 34/2022: l'interposizione e l'imposta di successioni





La nuova asistematica interpretazione dell'Agenzia delle entrate assunta con la circ. 34/2022: l'interposizione e l'imposta di successioni

La circ. 34/E del 20 ottobre 2022

Nell'ipotesi in cui un *trust* è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta "interposizione fittizia"), il reddito di cui "appare titolare" il *trust* è assoggettato ad imposizione, per "imputazione", direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il *trust* quale soggetto interposto.

In particolare, le attribuzioni effettuate dal trust interposto non generano redditi imponibili per il beneficiario (anche se diverso dall'interponente), anche se il trust è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata, a condizione che e nella misura in cui tali attribuzioni derivino da redditi che, in ragione dell'interposizione del trust, sono già stati assoggettati ad imposizione direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'articolo 6 del Tuir.

Coerentemente con quanto appena illustrato, nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del *trust*, qualificato come interposto













Risposta 176/2023: Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della morte dell'interponente, alle partecipazioni segregate nel trust dichiarato interposto ai fini fiscali (cambio di rotta rispetto alla precedente risposta 359/2022 e caso identico alla risposta 796/2021).

La risposta ad interpello 4 luglio 2022, n. 359/E ha affrontato il caso di un Trust istituito mediante conferimento da parte del disponente dell'intera sua quota di partecipazione, quale socio accomandante, nella società ALFA Sas. Beneficiari del Trust risultano essere i figli e i nipoti del disponente.

Nel 2021 il disponente è deceduto e, nel medesimo anno, l'agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello 1 dicembre 2021, n. 796/E ha ritenuto il Trust in questione interposto a causa dei poteri invasivi del guardiano, professionista di fiducia del disponente, attraverso il quale i beneficiari lavoratori possono ingerire nella gestione del patrimonio del trust, con conseguente assoggettamento a «tassazione in capo al Disponente» dei redditi prodotti dallo stesso.

I beneficiari del trust, con l'interpello 359/2022 hanno chiesto se la quota societaria conferita in Trust debba essere ricompresa nell'attivo ereditario del *de cuius* in considerazione del fatto che il Trust era stato dichiarato interposto ai fini delle imposte dirette.

Con la risposta 359/2022 l'agenzia delle Entrate ritiene che l'interposizione fiscale esplichi i suoi effetti solamente ai fini della fiscalità diretta ma non anche ai fini della fiscalità indiretta.



Risposta 176/2023: Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della morte dell'interponente, alle partecipazioni segregate nel trust dichiarato interposto ai fini fiscali (cambio di rotta rispetto alla precedente risposta 359/2022 e caso identico alla risposta 796/2021) - segue

Con la risposta a interpello n. 176/2023, resa ai medesimi contribuenti, rivendendo la posizione affermata nella risposta a interpello n. 359/2022 resa qualche mese prima, l'Agenzia confermava il cambio di impostazione: un trust interposto è inesistente anche ai fini delle imposte di successione e, pertanto, i beni conferiti in trust – ancorché formalmente intestati a un soggetto diverso – rientrano nell'asse ereditario del de cuius/disponente.



Risposta 251/2023: Qualificazione di due trust esteri – Trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e connessi obblighi relativi al monitoraggio fiscale in capo al beneficiario residente in Italia.

Il caso si riferisce a due diversi trust. Il primo, individuato come «Family Trust», istituito dal disponente mentre era in vita; il secondo, «Testamentary Trust», istituito con testamento dello stesso disponente del family trust.

Entrambi i trust sono stati considerati fiscalmente interposti.

Il Family Trust, istituito in Australia nel 1979 dal padre dell'Istante (di seguito "Padre" o "Disponente" o "De cuius"), ha quali beneficiari il Disponente, sua moglie e i suoi tre figli e quale trustee una società estera (di seguito "Family Trustee") di proprietà del Disponente e per una piccola quota di uno dei suoi tre figli (di seguito "Figlio B") e amministrata dallo stesso Disponente insieme ad un altro figlio (di seguito "Figlio A"), il cui patrimonio è costituito da immobili siti in Australia e da disponibilità liquide depositate in istituti di credito in Australia.



Risposta 251/2023: - segue.

Il Disponente ha ritenuto il Family Trust come meramente interposto rispetto a sé stesso, in ragione della contemporanea assunzione del ruolo di Trustee, di Disponente e Beneficiario nonché in ragione dell'effettiva percezione dei redditi.

In sede di testamento, inoltre, il *de cuius* ha disposto l'istituzione di un **Testamentary Trust**, dotandolo di beni, mobili e immobili, in parte provenienti dal patrimonio del Family Trust e in parte dal proprio patrimonio personale, e la nomina quali trustee dell'Istante e del Figlio A e quali beneficiari dei seguenti soggetti:

1) Beneficiari di patrimonio:

i tre figli del De cuius (Beneficiari principali);

i figli, i nipoti e i pronipoti del Figlio B.

2) I Beneficiari di reddito:

i tre figli del De cuius;

i figli, i nipoti e i pronipoti del Figlio B;

qualsiasi società partecipata da uno o più beneficiari del Testamentary Trust o dal trustee del Testamentary Trust nell'ambito dell'amministrazione del medesimo trust.



Risposta 251/2023: - segue.

Al riguardo, l'Istante afferma che, nonostante l'ampia indicazione dei soggetti potenziali beneficiari del Testamentary Trust, la costituzione dello stesso risponde alla volontà del De cuius "più volte manifestata in vita e condivisa con i propri figli" di segregarvi, in modo prudenziale, i soli beni da destinare a beneficio del Figlio B, al fine di evitare che lo stesso possa dilapidare il patrimonio e i redditi a lui destinati, lasciando il controllo e l'amministrazione degli stessi ai suoi fratelli.

Più precisamente, tutti i proventi derivanti dagli assets segregati nel Testamentary Trust, nonché tutto il capitale segregato nel medesimo, saranno oggetto di attribuzione al solo Figlio B.



Risposta 251/2023: - segue.

- Il **Testamentary Trust** è da considerarsi **interposto** in quanto rilevano i seguenti elementi:
- il Testamentary Trust è stato **istituito in sede di testamento** dal De cuius, con la dotazione di beni (mobili ed immobili) **provenienti dal patrimonio del Family Trust**;
- i Beneficiari del Testamentary Trust sono i tre figli del *de cuius* e i figli, i nipoti e i pronipoti del Figlio B e qualsiasi società partecipata da uno o più beneficiari del Testamentary Trust o dal trustee del Testamentary Trust nell'ambito dell'amministrazione del medesimo trust;
- L'Istante e il Figlio A sono Cotrustee;
- le clausole che disciplinano il Testamentary Trust prevedono che «il Trustee avrà facoltà di decidere in qualsiasi momento nei confronti di tutto o di qualsiasi parte del reddito netto annuale del Trust Fund:
 - 2.2.1 di pagare, utilizzare o accantonare il medesimo o qualsiasi parte di esso a favore di tutti, o uno, o più dei Beneficiari del Capitale;
 - 2.2.2 di pagare, utilizzare o accantonare il medesimo o qualsiasi parte di esso a favore di tutti, o uno, o più dei Beneficiari del Reddito;
 - 2.2.3 di cumulare il medesimo o qualsiasi parte di esso; (...)



Risposta 251/2023: - segue.

- 2.7 Il **Trustee avrà piena discrezionalità** nel prendere una qualsiasi determinazione e non sarà tenuto a fornire alcun motivo per qualsiasi determinazione raggiunta.
- 2.8 Nel decidere di pagare, applicare o accantonare o accumulare, il **Trustee potrà** escludere qualsiasi Beneficiario e potrà decidere di pagare o accantonare tale importo tra i Beneficiari nelle proporzioni che il Trustee, a sua assoluta discrezione, riterrà opportune».

Analogamente, le clausole 3 e seguenti dispongono in merito alle distribuzioni del patrimonio del Testamentary Trust ai Beneficiari.

• i Beneficiari sono, oltre ai Figli A e B, anche l'Istante.

Inoltre, in base delle previsioni dell'atto istitutivo sopra richiamate e atteso che due dei Beneficiari (l'Istante e il Figlio A) rivestono contemporaneamente anche la qualifica di trustee, è evidente che i Beneficiari possono ingerire nella gestione del patrimonio del Trust.



Risposta 267/2023: Qualificazione di trust e trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi

Il Disponente ha vincolato e trasferito nel Trust una quota della sua partecipazione nella società Holding, pari al 93,86% del capitale sociale (di seguito "Partecipazione"), posta a capogruppo di un gruppo operante nel settore della grande distribuzione.

Il disponente aveva già presentato interpello nel 2015 e in detta occasione l'Agenzia ha ritenuto che il Disponente potesse «sostanzialmente influenzare la condotta del trustee, anche se indirettamente, tramite il Guardiano» e che «con riferimento all'imposizione dei redditi da esso prodotti, il trust oggetto dell'interpello deve essere considerato inesistente», con conseguente tassazione in capo al stesso dei redditi prodotti dal Trust.

Per l'Agenzia, nonostante le modifiche descritte, le previsioni contenute nello Statuto del Trust continuano ad evidenziare una importante limitazione dell'effettiva autonomia del Trustee, dal momento che il suo potere gestorio è sostanzialmente e in definitiva subordinato alla volontà del Disponente, tramite la figura del Guardiano. Seppure il Disponente non sia più libero di revocare e nominare un nuovo guardiano a propria discrezione, è tuttora previsto che lo stesso può esercitare tale facoltà con l'accordo di almeno uno dei beneficiari (in caso di concordia tra i beneficiari) o dalla maggioranza dei beneficiari (in caso di conflitto tra gli stessi). Le clausole dello Statuto del Trust che prevedono tale facoltà, dunque, seppur modificate non fanno venir meno le motivazioni con cui il Trust in esame era stato ritenuto inesistente.









La riforma del processo tributario e il nuovo onere della prova





La riforma del processo tributario e il nuovo onere della prova

La legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D. Lgs. 546/1992 il comma 5 bis in virtù del quale << L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato >> dimostrando <<... in modo circostanziato e puntuale ... le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni >>.

Pertanto, la decisione del **Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio** e dovrà comportare l'annullamento dell'atto ove risultino carenti o contraddittori.

La portata della modifica è di grande rilievo, perché introduce una norma positiva in tema di onere della prova nel processo tributario, che esplica i suoi effetti in particolare a carico dell'Ufficio che, attraverso la notifica dell'atto oggetto d'impugnazione, assume la veste di attore in senso sostanziale della controversia (Cass. sent. n.11101/2022 e Cass. sent. n.17231/2019).



La riforma del processo tributario e il nuovo onere della prova

Spunti difensivi

E'
l'ufficio a dover provare
che sussiste un caso
di interposizione in modo
circostanziato e puntuale

Gli obblighi fiduciari del trustee verso i beneficiari e le sue responsabilità L'ufficio
deve dimostrare
che la costituzione
del trust era
volta solo ad eludere

Cass. 5276/2022 In tema di art. 37 C.III, la prova deve essere rigorosa

Elementi fattuali
L'ufficio deve dimostrare
che il disponente ha
agito *uti dominus*

Atto coerente con la Convenzione de L'Aja e la legge regolatrice.







Grazie e arrivederci

Taranto

Via Pitagora, 38 – CAP 74123 Tel: 0999647341 mail: info@midatrust.it –

Milano

Via Durini, 24 – Cap 20122 Tel: 0282944480 mail: dario@studiolatrofa.com